



Ente accreditato Regione Puglia

D.G.R. n. 1503 del 28/10/2005 (BURP n.138 del 09/11/2005) - D.D.180 del 12/03/2014 (BURP n.40 del 20/03/2014)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'ORIENTAMENTO E ALL'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

(LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2013 N. 23 - REGOLAMENTO REGIONALE 10 MARZO 2014 N. 3)

L'Associazione Kronos comunica di aver istituito l' "Ufficio Tirocini ", che sarà a disposizione di tutti i Consulenti del lavoro e delle aziende per l'attivazione e la gestione dei tirocini formativi in tutta la Regione Puglia.

Nelle more dell'emanazione della specifica regolamentazione sui tirocini formativi da parte della Regione Puglia nell'ambito del progetto Garanzia Giovani, **sarà possibile attivarli e ricevere dettagli contattando l'Associazione Kronos al tel 0805033674.**

L'Ufficio Tirocini dell' Associazione Kronos, soggetto promotore di tirocini formativi come da Legge Regionale del 5 Agosto 2013 n, 23 e Regolamento Regionale del 10 Marzo 2014 n. 3 ,

si occuperà di:

- predisporre la convenzione tra l'Associazione Kronos (quale soggetto promotore) e l'azienda ospitante;
- redigere il progetto formativo del tirocinante, previa verifica delle conoscenze e/o competenze di cui è in possesso il tirocinante al momento dell'avvio;
- incaricare un proprio tutor quale responsabile didattico-organizzativo con funzione di affiancamento del tirocinante;
- coordinare l'organizzazione e supervisionare l'attuazione del percorso formativo, in conformità al progetto individuale, monitorando costantemente l'andamento del tirocinio, attraverso la verifica dei registri predisposti per la presenza con la descrizione delle attività svolte e la verifica del contesto organizzativo di riferimento, con particolare riguardo ai supporti tecnologici e didattici messi a disposizione dal soggetto ospitante;

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777



- predisporre, di concerto con il tutor del soggetto ospitante, strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale, conformemente al progetto formativo e di acquisire, altresì, informazioni dal tirocinante in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa;
- concorrere alla redazione dell'attestazione finale sulla base di tutti gli elementi acquisiti dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante, nonché della documentazione prodotta.
- attivare l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- trasmettere entro cinque giorni dall'avvio del percorso copia della convenzione e del progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777



DESTINATARI	I tirocini formativi e di orientamento, nonché quelli di inserimento e reinserimento lavorativo sono rivolti a soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all'obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Per i tirocini estivi l'età minima resta fissata a quindici anni.
SOGGETTI OSPITANTI	<p>1. Possono ospitare uno o più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dall'art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze.</p> <p>2. Il soggetto ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse.</p>
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO	I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni, sottoscritte dal soggetto promotore (Associazione Kronos) e dal legale rappresentante del soggetto ospitante. Tali convenzioni definiscono gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori.
TUTORATO	<p>1. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante procedono rispettivamente alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con funzione di affiancamento del tirocinante.</p> <p>2. Il soggetto ospitante individua il tutor con funzioni di affiancamento tra i lavoratori alle proprie dipendenze; nel caso in cui il soggetto ospitante sia privo di dipendenti, il tutor aziendale coincide, fermo restando il possesso di adeguate competenze professionali, con il titolare dell'impresa o un amministratore, un socio o un familiare coadiuvante. Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.</p>
DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE	<p>1. Il tirocinante è tenuto a:</p> <p>a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutori, conformandosi all'articolazione oraria convenuta e rispettando l'ambiente di lavoro;</p> <p>b) osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;</p> <p>c) mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del</p>

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777



	<p> tirocinio;</p> <p>d) partecipare, per quanto di competenza, alla redazione, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, di una relazione finale sull'esperienza di tirocinio;</p> <p>e) comunicare al soggetto ospitante la sopravvenienza di fatti che possono determinare la sospensione del tirocinio ai sensi del successivo art. 17.</p> <p>2. La partecipazione al tirocinio e la correlata percezione dell'indennità come previsto dall' art. 14 del Regolamento Regionale del 10 marzo 2014 n. 3, non comportano la perdita dello stato di inoccupazione o disoccupazione, eventualmente posseduto dal tirocinante.</p>
--	--

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777



<p>INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge. 2. Il tirocinante non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante qualora percepisca una forma di sostegno al reddito. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del tirocinante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite nella convenzione. 3. Ai fini del comma 2, per forme di sostegno al reddito si intendono le prestazioni economiche di natura previdenziale o assistenziale, sostitutive o integrative della retribuzione, erogate in caso di riduzione o perdita dell'occupazione, di mancanza di lavoro, nonché di riduzione della capacità di guadagno per effetto di menomazioni fisiche o psichiche. 4. Resta ferma la possibilità, anche per i tirocinanti titolari di forme di sostegno al reddito, di percepire da parte di soggetti terzi somme erogate in connessione o in dipendenza di progetti di formazione, di riqualificazione e di riconversione professionale, nei limiti dell'ordinamento vigente.
<p>DURATA DEL TIROCINIO E IMPEGNO ORARIO DEL TIROCINANTE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 2. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell'anno accademico o scolastico in corso e l'inizio di quello successivo. 3. Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo. 4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, come individuata ai commi 1 e 2, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777



<p>REQUISITI PER ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI</p>	<p>Possono ospitare tirocini i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale.</p> <p>I soggetti ospitanti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);</p> <p>b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;</p> <p>c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;</p> <p>d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366).</p>
<p>LIMITI NUMERICI DI TIROCINI ATTIVABILI</p>	<p>I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:</p> <p>a. un tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;</p> <p>b. non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;</p> <p>c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al comma 5 i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale che opera nel settore del turismo, ai fini della verifica del rispetto dei limiti numerici di cui al comma 5, si tiene conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il</p>

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777



	<p>tirocinio da attivare. La sussistenza del requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 5.</p>
--	---

	<p>In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.</p>
--	---

ASSOCIAZIONE KRONOS

Via Buccari, 117 - 70100 Bari

www.associazionekronos.it

E-mail: info@associazionekronos.it

Tel. 080 50 33 674 - Fax. 080 50 08 777

